

**CONVENZIONE PER LA RICERCA ARCHEOLOGICA E ANTROPOLOGICA,
LA TUTELA, IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI**

tra

**Soprintendenza Archeologia delle Marche
(Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)**

**Dipartimento di Studi Umanistici
(Università di Napoli Federico II)**

Tra

la Soprintendenza Archeologia della Marche (C.F. 80005890423, da ora Soprintendenza), nella persona del legale rappresentante Dott. Mario Pagano, nato a Napoli il 29/06/1958, domiciliato per la carica presso la Soprintendenza in via Birarelli 18 – 60121 Ancona

e

il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II (P.IVA00876220633, da ora Dipartimento), nella persona del legale rappresentante Prof. Edoardo Massimilla, nato a Napoli il 15/07/1963, domiciliato presso il Dipartimento in Via Porta di Massa 1 – 80133 Napoli.

premess

che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e gli Enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle Università e di altri Enti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi e altre attività conoscitive sul patrimonio culturale (D.Lgs. 42/2004, art. 118, c. 1 e DPCM 171/2014, art. 33) per la diffusione della sua conoscenza (D.Lgs. 42/2004, art. 119, c.1) e per la tutela e la valorizzazione, come previsto dal D.Lgs. 42/2004, artt. 5-7,

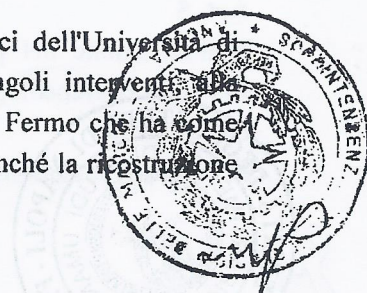
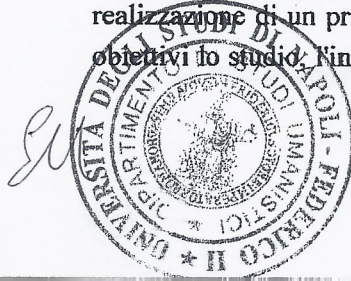
che gli interessi della Soprintendenza e del Dipartimento di Studi Umanistici convergono verso la tutela e la conoscenza del patrimonio archeologico del territorio di Fermo,

che la presente Convenzione non comporta oneri a carico di nessuno dei contraenti, ma punta a favorire la reciproca collaborazione nell'ambito delle attività istituzionali di tutela e di ricerca che rientrano già nei compiti degli Enti coinvolti attraverso la condivisione di conoscenze, competenze e obiettivi,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Soprintendenza Archeologia delle Marche ed il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II collaboreranno, previo accordo stabilito di volta in volta su singoli interventi, alla realizzazione di un programma di ricerche sulle necropoli del territorio del Comune di Fermo che ha come obiettivi lo studio, l'inventariazione e la schedatura dei reperti e dei corredi funerari, nonché la ricostruzione



topografica e geomorfologica delle necropoli.

Per quanto concerne i materiali conservati in magazzini che, a seguito della recente riorganizzazione del MiBACT, rientrano fra le pertinenze del Polo Museale Regionale delle Marche, dovrà essere richiesta a questo Ente formale autorizzazione all'accesso, e concordati tempi e modalità per lo svolgimento dei singoli progetti.

L'ambito generale di intervento potrà essere ampliato o modificato a seconda delle comuni esigenze e degli sviluppi delle ricerche intraprese, previa autorizzazione del Soprintendente.

Art. 2

Allo scopo di sostenere ed implementare il programma di ricerca, e previa esplicita autorizzazione della Soprintendenza, potranno essere stipulate specifiche convenzioni con altri soggetti pubblici o privati ed essere utilizzati eventuali sovvenzionamenti pubblici o privati che dovessero rendersi disponibili.

Quali ambiti privilegiati in questo senso si individuano sin d'ora eventuali attività di consolidamento e restauro, micro-scavo di laboratorio, analisi antropologiche, radiografiche, microscopiche, chimico-fisiche e biologiche.

Art. 3

Ai fini della realizzazione del comune progetto, la Soprintendenza si impegna a consentire l'accesso ai luoghi di conservazione dei reperti (magazzini, musei) ed ai propri archivi per la consultazione e lo studio delle documentazioni sugli scavi ed i materiali della necropoli.

Si impegna altresì a mettere a disposizione, secondo le proprie disponibilità, competenze, spazi, attrezzature e mezzi per il reciproco utilizzo (biblioteche, collezioni scientifiche, laboratorio di restauro, etc.).

L'Università di Napoli Federico II si impegna, dal canto suo e secondo le proprie disponibilità, a mettere a disposizione le proprie strutture e strumentazioni (aule, biblioteche, laboratori, etc.) e le proprie banche dati, oltre alle proprie competenze tecniche (personale strutturato, assegnisti, dottorandi, allievi, studenti).

Per la pubblicazione degli esiti delle ricerche il Dipartimento di Studi Umanistici si impegna inoltre, compatibilmente con le disponibilità, a mettere a disposizione anche le proprie risorse per l'editoria e le proprie collane editoriali. Si impegna inoltre a promuovere iniziative di divulgazione e di valorizzazione dei contesti studiati, previo accordo con la Soprintendenza e secondo le risorse disponibili.

Art. 4

I risultati che deriveranno dalle ricerche oggetto del presente accordo saranno di proprietà congiunta e potranno essere utilizzati per pubblicazioni scientifiche o divulgative in collaborazione, ovvero autonomamente previa espressa autorizzazione di ciascun Ente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

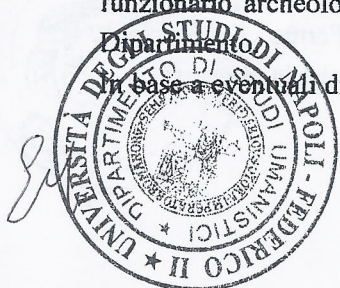
L'eventuale pubblicazione di dati inediti d'archivio, di scavo, di determinazioni antropologiche e di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e comunque dietro esplicita autorizzazione dell'Ente che ne detiene la proprietà o la titolarità.

In ogni caso dovrà sempre essere fornita alla Soprintendenza copia di ogni elaborato prodotto e di ogni pubblicazione che ne dovesse derivare.

Art. 5

Nell'attuazione del presente accordo gli Enti firmatari individuano come coordinatori del progetto il funzionario archeologo Dott. Giorgio Postrioti per la Soprintendenza ed il Prof. Marco Pacciarelli per il

Dipartimento di Studi Umanistici. In base a eventuali diverse necessità di servizio degli Enti, tali coordinatori potranno essere sostituiti da altri



collegli preventivamente individuati e condivisi tra gli Enti stessi.

Art. 6

Il personale e gli altri operatori degli Enti coinvolti saranno tenuti ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Le coperture assicurative per infortuni derivanti da responsabilità civile e per danni provocati da terzi saranno garantite attraverso le normali coperture istituzionali predisposte da ciascun Ente per l'attività ed il personale di propria competenza.

Art. 7

Gli Enti concordano che il presente accordo abbia una durata iniziale di tre anni a partire dalla data della stipula. Al termine di questa prima fase l'accordo potrà essere rinnovato con espressa e formale accettazione degli Enti coinvolti, da sottoscrivere un mese prima della data di scadenza.

Redatti tanti originali quante sono le parti, ciascuna riconosce di avere ricevuto la propria.

Ancona, li 29 Febbraio 2016

Per la Soprintendenza Archeologia della Marche
Dott. Mario Pagano

Mario Pagano



Per il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II
Prof. Edoardo Massimilla

Edoardo Massimilla

